

Recupero in Italia di imposte pagate all'estero Art. 165 TUIR

Riepilogo dei principi necessari per poter recuperare in Italia le imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ si deve trattare di imposte "simili" a quelle italiane
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono recuperabili secondo un criterio "a specchio" di quanto previsto per la tassazione in Italia dei redditi di non residenti
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ devono essere pagate in via "definitiva"
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ deve esistere una idonea certificazione ad accertarne la definitività
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono recuperabili nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono alla base imponibile italiana (ad es. le ritenute sui dividendi esteri sono recuperabili al 5%)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono recuperabili nel limite della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo (in pratica se all'estero pago il 30% posso recuperare al massimo il 27,5%)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono recuperabili nella dichiarazione dei redditi riferita alla quale il pagamento è diventato definitivo (es posso recuperare nel 2011 le imposte pagate all'estero in via definitiva entro il 30 settembre 2012)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sono recuperabili nel limite delle aliquote convenzionali (la quota eccedente le aliquote convenzionali può solo essere chiesta a rimborso nello stato estero)